

# AVAMPROGETTO

## Spiegazioni relative all'ordinanza concernente i diplomi, il perfezionamento e l'esercizio delle professioni mediche universitarie

### Premessa

La nuova legge federale del 23 giugno 2006<sup>1</sup> sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche; LPMed) assegna al Consiglio federale in particolare il compito di stabilire quali sono i titoli federali di perfezionamento unitamente alla durata e all'entità del perfezionamento per ciascuno di essi (art. 5 cpv. 2 e 3, art. 18 cpv. 3 LPMed), di disciplinare l'uso dei diplomi federali e dei titoli federali di perfezionamento nella designazione della professione (art. 39 LPMed) e, nel quadro dell'obbligo di annunciarsi, di designare i certificati dei cosiddetti fornitori di prestazioni (art. 35 LPMed). Infine il Consiglio federale può, conformemente all'articolo 36 capoverso 3 LPMed, disciplinare due casi particolari riguardanti persone in possesso di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS.

### Singole disposizioni

#### ***Sezione 1: Diplomi e titoli di perfezionamento***

##### *Articolo 1 Rilascio dei diplomi federali*

Conformemente alla legge sulle professioni mediche, i diplomi federali per le professioni mediche universitarie sono rilasciati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (*cpv. 1*).

Da parte della Confederazione, i diplomi federali sono firmati dal capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI). Al momento i diplomi federali sono firmati dai presidenti locali. Conformemente alla nuova regolamentazione, i compiti dei presidenti locali sono assunti in larga misura dai presidenti delle commissioni d'esame. Questi ultimi svolgono una funzione di vigilanza sugli esami federali presso le facoltà e rappresentano in sede la commissione delle professioni mediche. È perciò logico che, da parte delle università, i diplomi federali siano firmati da queste persone. Le scuole universitarie hanno diritto a essere consultate al momento della designazione dei presidenti delle commissioni d'esame. Queste persone rappresentano, quindi, oltre agli interessi della Confederazione, anche quelli delle università nelle questioni concernenti gli esami federali (*cpv. 2*).

Il *capoverso 3* disciplina le procedure da seguire in caso di smarrimento del diploma e di modifica dello stato civile. Non sono rilasciati nuovi diplomi, ma gli interessati possono richiedere al segretariato della Commissione delle professioni mediche, sezione "Formazione", un facsimile o un duplicato. Il facsimile è una trascrizione fedele all'originale del diploma federale e porta questa denominazione. La trascrizione si distingue dall'originale perché non reca la firma del rappresentante della commissione d'esame ed è designata come facsimile. Tale facsimile è rilasciato solo su esplicita richiesta.

I duplicati sono attestati la cui forma semplificata trova riscontro negli emolumenti. Sono contrassegnati con il nome di duplicato. I duplicati e i facsimili recano soltanto la firma del direttore dell'UFSP. Non è possibile fornire, infatti, retroattivamente la firma del capo del Dipartimento in carica al momento del rilascio dell'originale. Gli emolumenti per il rilascio di duplicati e facsimili sono fissati conformemente all'articolo 13 e all'allegato 5 dell'ordinanza del DFI.

---

<sup>1</sup> FF 2006 5283

## *Articolo 2 Titoli federali di perfezionamento*

### *Capoverso 1*

Da un lato, i titoli federali di perfezionamento sono previsti per le professioni mediche universitarie, il cui libero esercizio è subordinato a un perfezionamento conforme a quanto stabilito dalla legge sulle professioni mediche (cfr. art. 5 cpv. 2 LPMed). Vale a dire per la professione di medico (*lett. a*) e di chiropratico (*lett. c*) (cfr. art. 36 cpv. 2 LPMed). Dall'altro il Consiglio federale disciplina i titoli di perfezionamento nei settori nei quali la Svizzera si è impegnata, in base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, a riconoscere titoli specialistici. È il caso dell'odontoiatria (*lett. b*) (titoli di specializzazione in ortodonzia e chirurgia orale).

Alla *lettera a* si fa riferimento dapprima al titolo di medico generico secondo l'articolo 30 e segg. della Direttiva 93/16/CEE. La regolamentazione si trova anche nell'allegato 1 della presente ordinanza. Dall'entrata in vigore della Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, che va applicata anche in Svizzera, il perfezionamento relativo a questo titolo ha una durata di tre anni. La nuova Direttiva 2005/36/CE, non ancora vincolante per la Svizzera, disciplina il perfezionamento relativo al titolo di medico generico secondo la regolamentazione vigente negli articoli 28 e segg.

La *lettera a* prevede inoltre titoli federali di perfezionamento in quei settori che sono elencati negli articoli 5 e 7 della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli (GU L 165 del 7.7.1993). Tali indicazioni concordano con quelle contenute nell'allegato III, C, 6 c e d, relativo all'Accordo sulla libera circolazione del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e la CE, e negli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 2 della Direttiva 93/16/CEE. Quest'ultima è stata integrata dalla Direttiva 2001/19/CEE. I singoli titoli di perfezionamento sono elencati nell'allegato 1 dell'avamprogetto di ordinanza. Vi si aggiungono altri titoli specialistici rilasciati sulla base di cicli svizzeri di perfezionamento accreditati, ma non indicati dalla Direttiva CE. È in tal modo garantita l'unitarietà dei titoli di perfezionamento. Per contro solo i titoli compresi nell'Accordo sulla libera circolazione beneficiano di un riconoscimento a livello europeo. I titoli non compresi nell'Accordo non procurano ai prestatori d'opera svizzeri alcun accesso al mercato del lavoro europeo. Dal canto suo nemmeno la Svizzera ha l'obbligo di riconoscere l'equivalenza di questi titoli. La nuova Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, non ancora vincolante per la Svizzera, disciplina negli articoli 25 e segg. il perfezionamento medico. I singoli titoli di perfezionamento sono presentati nell'allegato L 255/82 e segg. Attualmente è in corso per la Svizzera la procedura di accettazione.

*Lettera b:* i titoli di perfezionamento nel settore dell'odontoiatria specialistica sono elencati nell'allegato 2 dell'ordinanza. Conformemente all'articolo 4 della Direttiva 78/686/CEE, modificata dalla Direttiva 2001/19/CEE, si tratta dei titoli di perfezionamento in ortodonzia e chirurgia orale. Tali titoli sono anche disciplinati nella nuova Direttiva 2005/36/CE, non ancora vincolante per la Svizzera (cfr. art. 35 e segg. e allegato L 255/118 e 119).

Nell'allegato 2 sono poi elencati gli altri titoli federali di perfezionamento in parodontologia e medicina dentaria ricostruttiva. Come per i titoli medici di perfezionamento nella medicina umana, anche nel settore dell'odontoiatria c'è solo un tipo di titoli di perfezionamento.

La *lettera c* disciplina infine in modo nuovo l'esercizio della chiropratica specialistica, regolata nell'allegato 3 dell'ordinanza.

Conformemente al *capoverso 2* e come avvenuto finora, da parte della Confederazione i titoli di perfezionamento sono firmati dal direttore dell'UFSP.

## *Articolo 3 Rilascio*

Il rilascio dei diplomi avviene secondo i rapporti di diritto civile esistenti al momento del rilascio degli stessi.

#### *Articolo 4 Riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati membri dell'UE e dell'AELS*

I diplomi e i titoli di perfezionamento che la Svizzera ha l'obbligo di riconoscere sono quelli contenuti nelle pertinenti direttive settoriali della CE, modificate dalla Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001. Inoltre qui va menzionata nuovamente la recente Direttiva 2005/36/CE, non ancora vincolante per la Svizzera. Attualmente è in corso la procedura di accettazione. Per i chiropratici non esiste alcuna direttiva settoriale. Vale, però, quanto previsto dalla Direttiva generale di riconoscimento 89/48/CEE, recepita anche dalla recente Direttiva 2005/36/CE sopra menzionata (cpv. 1).

Il riconoscimento dei diplomi esteri è di competenza della Commissione delle professioni mediche, sezione "Formazione"; il riconoscimento dei titoli di perfezionamento esteri è sempre di competenza della Commissione delle professioni mediche, ma in questo caso della sezione "Perfezionamento" (cpv. 2).

Il capoverso 3 prevede che, ai fini del riconoscimento, la Commissione delle professioni mediche può richiedere presso il servizio estero competente un attestato che comprovi l'autenticità dei certificati esibiti.

Per i diplomi o i titoli di perfezionamento rilasciati da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS la Commissione delle professioni mediche può richiedere inoltre presso il servizio estero competente un attestato comprovante che il certificato in questione è previsto dall'apposita direttiva CE. La presente regolamentazione si attiene a quella prevista dalle direttive CE (in particolare dalle Direttive 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (art. 11) e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (art. 8)) (cpv. 4).

I rinvii alle pertinenti direttive CE sono contenuti nell'allegato 4.

#### *Articolo 5 Esame periodico dei cicli di studio riconosciuti in chiropratica*

Conformemente all'articolo 33 LPMed, il Dipartimento allestisce, mediante ordinanza, un elenco dei cicli di studio riconosciuti, offerti da scuole universitarie estere. Il DFI ha adempiuto questo obbligo nell'ordinanza allegata. Il Consiglio federale ha l'incarico di controllare periodicamente questo elenco (cfr. art. 33 cpv. 3 LPMed). Tra i cicli di studio esteri e quelli svizzeri deve esserci un equilibrio qualitativo. Perciò gli standard internazionali di qualità sono confrontati con quelli elaborati in conformità alle prescrizioni della LPMed dall'organo di accreditamento e di garanzia della qualità (cfr. art. 7 cpv. 2 lett. a della legge sull'aiuto alle università (SR 414.20/LAU)) (cpv. 1).

Il controllo deve aver luogo con la stessa cadenza dell'accREDITAMENTO e quindi deve essere effettuato almeno ogni sette anni (cpv. 2).

### **Sezione 2: Perfezionamento**

#### *Articolo 6 Durata*

All'articolo 18 capoverso 3 la legge sulle professioni mediche assegna al Consiglio federale l'incarico di fissare, dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, la durata del perfezionamento per i diversi titoli. Il perfezionamento ha una durata minima di due anni (ad es. per chiropratici) e massima di sei (art. 18 cpv. 1 LPMed). Gli allegati 1-3 definiscono la durata prevista per ogni titolo federale di perfezionamento.

#### *Articolo 7 Computo dei periodi di perfezionamento*

L'organizzazione responsabile del perfezionamento è tenuta a computare contemporaneamente per diversi titoli i periodi di perfezionamento riconosciuti, effettuati in diverse materie. Ad esempio periodi di perfezionamento riconosciuti in medicina interna si computano anche per i titoli di medico specialista in cardiologia, ematologia, gastroenterologia, ecc. (cpv. 1).

Le direttive settoriali valide per la Svizzera prevedono il computo dei periodi di perfezionamento svolti all'estero. Il capoverso 2 contempla perciò che, in conformità alla regolamentazione CE vincolante per la Svizzera, il perfezionamento equivalente svolto all'estero per periodi attestati dall'autorità sia computato per il titolo federale di perfezionamento.

### *Articolo 8 Accredimento dei cicli di perfezionamento*

Il *capoverso 1* stabilisce qual è l'organo di accreditamento per i cicli di perfezionamento secondo l'articolo 48 *capoverso 2* LPMed. Si tratta dell'organo di accreditamento e di garanzia della qualità previsto dall'articolo 7 della legge sull'aiuto alle università (LAU, RS 414.20).

Nei *capoversi 2-4* sono fissate le scadenze della procedura di accreditamento allo scopo di poterne garantire un'esecuzione appropriata. Non da ultimo per una questione di credibilità nel contesto internazionale, non possono essere accreditati numerosi cicli di perfezionamento in tempi brevissimi immediatamente prima della scadenza dell'accREDITamento. Inoltre, al fine di evitare incertezze giuridiche ai perfezionandi, l'accREDITamento dei cicli di perfezionamento non deve risultare in alcun modo lacunoso. Conformemente all'art. 26 LPMed, la domanda di accREDITamento è presentata insieme al rapporto di valutazione all'istanza di accREDITamento. Questa pratica va presentata al più tardi due anni prima che scada il periodo di validità dell'accREDITamento (*cpv. 2*).

È importante che l'inizio della procedura, vale a dire dell'autovalutazione, sia tempestivo. Esso deve avvenire quattro mesi prima della presentazione della domanda di accREDITamento. Al più tardi sei settimane dopo l'inizio dell'autovalutazione deve essere comunicato all'istanza di accREDITamento se il rapporto di autovalutazione sarà redatto in tedesco, francese o inglese. Questa informazione è importante in primo luogo per l'organo di accREDITamento; sulla scorta delle indicazioni ricevute, gli esperti per la perizia esterna sono scelti secondo le conoscenze linguistiche richieste (*cpv. 3*).

Si dispone così di un adeguato periodo di tempo per l'espletamento dei successivi passaggi della procedura di accREDITamento e in particolare per la perizia esterna e l'adozione della decisione (*cpv. 4*).

La procedura di accREDITamento deve essere trasparente, perciò anche le decisioni, quelle positive come quelle negative, devono essere pubblicate (*cpv. 5*), conformemente alle consuetudini internazionali della procedura di accREDITamento.

### ***Sezione 3: Designazione ed esercizio della professione***

#### *Articolo 9 Designazione della professione*

I titolari di diplomi e di titoli di perfezionamento federali ed esteri riconosciuti sono tenuti ad adottare nei confronti del pubblico designazioni corrette e veritiere riguardo all'attività professionale esercitata sulla base dei diplomi e dei titoli stessi. Per i diplomi vale il testo ufficiale, cioè secondo l'allegato III, C dell'Accordo sulla libera circolazione "titolare di diploma federale di medico", "titolare di diploma federale di medico-dentista", "titolare di diploma federale di farmacista" e "titolare di diploma federale di veterinario". Benché i chiropratici non siano compresi nelle direttive settoriali della CE, per analogia va usata la designazione "titolare di diploma federale di chiropratico". Diplomi esteri riconosciuti possono essere inoltre usati nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine (*cpv. 1*).

I titoli federali di perfezionamento e i titoli esteri riconosciuti devono adottare le designazioni elencate negli allegati 1-3. Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi, ad es. "medico specialista in ginecologia" invece di "medico specialista in ginecologia e ostetricia" o "medico specialista in oculistica" invece di "medico specialista in oftalmologia".

Inoltre, in base alle direttive CE, i titolari di titoli di perfezionamento esteri riconosciuti sono autorizzati a farne uso nel testo dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d'origine (cfr. art. 8 Direttiva 78/686/CEE e art. 10 Direttiva 93/16/CEE). Diplomi e titoli di perfezionamento diversi da quelli indicati al *capoverso 2* non possono essere usati. Per questa ragione il titolare di un titolo estero di medico specialista in medicina generale non può usarlo in Svizzera, poiché non è riconosciuto a livello europeo. Usa invece la designazione "medico generico".

Il *capoverso 3*, attenendosi alle altre regolamentazioni in materia, introduce un nuovo disciplinamento della designazione professionale delle persone di cui all'articolo 36 capoverso 3 LPMed.

È compito dei Cantoni prendere provvedimenti nel caso in cui, attraverso una designazione non veritiera, si finga in modo ingiustificato di possedere un diploma federale o estero riconosciuto oppure un titolo di perfezionamento federale o estero riconosciuto (*cpv. 4*).

#### *Articolo 10 Prestatori di servizi*

I cosiddetti prestatori di servizi provenienti dall'area della CE e dell'AELS, che esercitano una professione medica autonoma in Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile, devono esibire alle autorità cantonali un diploma riconosciuto secondo l'articolo 15 LPMed e un certificato della competente autorità dello Stato di domicilio da cui risulta che essi svolgono legalmente (*cpv. 1 lett. a e b*) l'attività in questione in tale Stato (cfr. Direttive 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (art. 11) e 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (art. 8)).

I medici e i chiropratici devono inoltre esibire, conformemente all'articolo 36 capoverso 2 LPMed, un titolo di perfezionamento riconosciuto secondo l'articolo 21 LPMed (*cpv. 2*).

#### *Articolo 11 Esercizio della professione per titolari di diplomi e titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS*

Secondo l'articolo 36 capoverso 3 LPMed, il Consiglio federale può in due casi particolari prevedere che persone in possesso di diplomi o titoli di perfezionamento rilasciati da Stati non membri dell'UE e dell'AELS possano tuttavia esercitare liberamente in Svizzera la loro professione medica universitaria. Il primo caso riguarda le persone che insegnano in un ospedale nell'ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitano liberamente la professione in tale ospedale (*cpv. 1 lett. a*). Il secondo caso riguarda coloro che esercitano la professione in uno studio medico di una regione in cui è provata la copertura insufficiente in materia di assistenza medica e che padroneggiano una lingua nazionale (*cpv. 1 lett. b*).

Questo a condizione che i Cantoni abbiano consultato la Commissione delle professioni mediche riguardo all'esame dell'equivalenza professionale e istituzionale del loro diploma o del loro titolo di perfezionamento (*cpv. 2*).

L'autorizzazione è limitata a un determinato ospedale o studio medico.

Da questa regolamentazione emerge con chiarezza che non saranno ammesse richieste generalizzate di libera circolazione e di libero esercizio dell'attività (*cpv. 3*).

#### *Articolo 12 Attività dipendente*

Chi ha ottenuto il diploma federale di medico o di chiropratico può esercitare un'attività dipendente, vale a dire sotto vigilanza (cfr. anche l'art. 36 cpv. 2 LPMed).

### **Sezione 4: Emolumenti**

#### *Articolo 13*

I singoli emolumenti sono stabiliti nell'allegato 5 della presente ordinanza (*cpv. 1*).

Il quadro tariffario è parzialmente definito. L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona incaricata (*cpv. 2*).

Il *capoverso 3* prevede che, in casi motivati, l'autorità può chiedere un congruo anticipo. Quest'ultimo non deve superare l'importo dei costi preventivati.

Il *capoverso 4* rinvia in linea di massima all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1; OgeEm). In assenza di regolamentazioni speciali contenute nella presente ordinanza, si applicano quelle dell'ordinanza generale di cui sopra.

## **Sezione 5: Disposizioni finali**

### *Articolo 14 Disposizioni transitorie*

Questa disposizione è un'eredità della precedente ordinanza (Ordinanza sul perfezionamento e sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche del 17 ottobre 2001 (RS 811.113, art. 11 capoverso 7)), che prevede il termine del 31 dicembre 2007 per l'adempimento di determinate condizioni per il rilascio transitorio di un titolo federale di perfezionamento. Per tale ragione queste disposizioni sono recepite.

### *Articolo 15 Modifiche del diritto vigente*

Le modifiche assicurano da un lato la continuità e dall'altro, ove opportuno, adeguano le regolamentazioni contenute nell'ordinanza sull'assicurazione malattie del 27 giugno 1995<sup>2</sup> a quelle previste dalla presente ordinanza.

### *Articolo 16 Diritto previgente: abrogazione*

La legge federale del 19 dicembre 1877 sulla libera circolazione del personale medico nella Confederazione Svizzera<sup>3</sup> è stata abrogata dalla LPMed (cfr. art. 61 LPMed). La relativa ordinanza del 17 ottobre 2001 (RS 811.113) va quindi pure abrogata.

### *Articolo 17 Entrata in vigore*

La presente ordinanza, insieme alla legge LPMed, entrerà in vigore presumibilmente il 1° settembre 2007.

## **Personale e mezzi finanziari richiesti alla Confederazione**

Nel suo campo di applicazione, l'esecuzione di questa ordinanza richiede diversi tipi di prestazioni in tre settori: formazione, perfezionamento, accreditamento.

Il personale e i mezzi finanziari necessari per l'attuazione della presente ordinanza relativa alla LPMed sono calcolati nel preventivo 2007 / piano finanziario 08-10. Non determinano pertanto costi aggiuntivi.

## **Impegni per i Cantoni**

La presente ordinanza non contiene innovazioni sostanziali per i Cantoni. In conformità all'articolo 9 capoverso 4, questi ultimi sono sempre tenuti a prendere provvedimenti nel caso in cui, attraverso una designazione non veritiera, si finga di possedere diplomi e titoli di perfezionamento federali o esteri riconosciuti.

Nuovo è l'incarico, assegnato ai Cantoni, di dare attuazione alla regolamentazione speciale prevista dall'articolo 11. A questo proposito i Cantoni devono provare che esistono situazioni di assistenza sanitaria insufficiente, il che comporterà un maggior onere organizzativo. Tuttavia queste situazioni costituiscono casi del tutto eccezionali, per cui l'onere dovrebbe essere contenuto.

Riteniamo che questi compiti non comporteranno per i Cantoni un maggior onere, né finanziario né di personale, rispetto alla prassi fin qui seguita per la vigilanza sull'esercizio della professione da parte del personale medico universitario. Al contrario, il registro del personale medico creato nell'ambito della LPMed dovrebbe apportare un concreto miglioramento. Regolamentazioni dettagliate a proposito del registro seguiranno in una successiva ordinanza relativa alla LPMed.

---

<sup>2</sup> RS 832.102

<sup>3</sup> RS 811.11